

Antonio Carratta

**CODICE**  
di  
**PROCEDURA**  
**CIVILE**  
**RAGIONATO**

con schemi a lettura guidata  
con il coordinamento di  
Fabio Cossignani e Francesco Fradeani

XII edizione  
**2024**

  
Neldiritto  
Editore

collegiale, dal Presidente.

Il decreto ha, di regola, una funzione meramente ordinatoria e nemmeno presuppone l'instaurazione del contraddittorio tra le parti per la sua emanazione (TARZIA-FONTANA). Si tratta della forma più utilizzata per l'adozione di provvedimenti di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c. In materia contenziosa e, pertanto, con natura decisoria, molto utilizzato è il decreto ingiuntivo in forza della procedura prevista per ottenerlo agli artt. 633 ss. c.p.c. La **motivazione** non è pertanto necessaria, salvo che la legge diversamente disponga in specifiche ipotesi. In tale ultimo caso la motivazione *per relationem* è ammissibile purché dalla giustapposizione del testo redatto dal giudice e di quello cui quest'ultimo fa rinvio, risulti con sufficiente chiarezza e precisione il suo ragionamento (Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2016, n. 9615). È necessaria la sottoscrizione del giudice, del Presidente in caso di pronuncia collegiale (Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2000, n. 2381; conf., più di recente, Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2017, n. 10826) non essendo invece indispensabile la firma del relatore (Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2015, n. 19722). L'efficacia del decreto è disciplinata dal rito nell'ambito del quale viene emesso: es. nei cautelari è immediata mentre nei camerati è condizionata al venir meno della possibilità di proporre reclamo, ecc. Laddove abbia natura decisoria, è ammissibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111, 7° comma, Cost. (Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2003, n. 2209).

#### Sezione IV - Delle comunicazioni e delle notificazioni

**136. Comunicazioni.** — Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [45 att.]<sup>(1)</sup>, fa le comunicazioni [133<sup>2</sup>, 134<sup>2</sup>, 163 bis<sup>3</sup>, 168 bis<sup>5</sup>, 181, 267<sup>2</sup>, 289<sup>2</sup>, 420<sup>11</sup>, 485<sup>2</sup>, 574<sup>1</sup>, 630<sup>2</sup>, 631<sup>1</sup>, 709] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al Pubblico Ministero [71], alle parti [170, 176<sup>2</sup>, 267<sup>2</sup>], al consulente [192<sup>1</sup>; 90<sup>1</sup>, 91<sup>2</sup> att.], agli altri ausiliari del giudice [68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici<sup>(2)</sup>.

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica<sup>(3)(4)</sup>.  
[...]<sup>(5)</sup>.

- L'art. 16 bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, come poi modificato, nell'ordine temporalmente progressivo che segue, dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, dal d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2015, n. 132 e, da ultimo, ulteriormente dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, aveva previsto l'«obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali» innanzi al Tribunale e alla Corte d'appello Tribunale «da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite» nei procedimenti sia contenziosi, che di volontaria giurisdizione. Aveva anche previsto che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento ingiuntivo davanti al Tribunale, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti dovesse aver luogo esclusivamente con modalità telematiche.

L'art. 11, **d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149**, ha abrogato l'art. 16 bis del d.l. n. 179 (2012 (conv., con modif., dalla l. n. 221/2012). A norma dell'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso d.lgs. hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Le disposizioni dell'abrogato art. 16 *bis* del d.l. 179/2012 sono state trasfuse nel nuovo art. 196 *quater* disp. att. c.p.c. (v. *infra*).

Successivamente, l'art. 35, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv., con modif., dalla l. 21 aprile 2023, n. 41, ha modificato il 2° comma dell'art. 196 *quater* disp. att. c.p.c., il quale ora prevede che «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche». Lo stesso art. 35, comma 4, del d.l. n. 13/2023, ha anche stabilito che «Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.».

#### Evoluzione normativa

<sup>(1)</sup> L'art. 16, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha soppresso, dopo le parole «con biglietto di cancelleria», le parole «in carta non bollata».

<sup>(2)</sup> Comma sostituito dall'art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere, ai sensi dell'art. 36 della stessa legge, dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Il comma era stato sostituito dapprima dall'art. 7, l. 7 febbraio 1979, n. 59 e, successivamente, dall'art. 2, l. 28 dicembre 2005, n. 263. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. n. 263, cit., le modifiche apportate agli artt. 92, 136, 145, 147, 149, 155, 163 *bis*, 170, 186 *bis*, 186 *ter*, 186 *quater*, 255, 256, 269, 283, 293, 642, 787 e 788 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

<sup>(3)</sup> Comma sostituito dall'art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere, ai sensi dell'art. 36, della stessa legge, dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012. Il comma era stato aggiunto dall'art. 2, l. n. 263/2005, cit., con effetto a partire dal 1° marzo 2006.

<sup>(4)</sup> **Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo testo normativo. In particolare, sono state cancellate le seguenti parole: «viene trasmesso a mezzo telefax». A norma dell'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 149/2022, le disposizioni dello stesso hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.**

<sup>(5)</sup> Comma dapprima aggiunto dall'art. 2, comma 35 *ter*, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, e successivamente abrogato dall'art. 25, l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere, ai sensi dell'art. 36 della stessa legge, dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.

La **comunicazione** rappresenta una forma abbreviata per portare a conoscenza di un soggetto di diritto il contenuto di un atto processuale. Viene richiesta dal cancelliere mediante la predisposizione del **biglietto di cancelleria** il cui contenuto è disciplinato dall'art. 45 disp. att. c.p.c. ed appunto si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. Dunque, rispetto alla notificazione si distingue sia soggettivamente che dal punto di vista oggettivo. Ora può essere perfezionata anche a mezzo posta elettronica certificata; anzi, è bene precisare che le comunicazioni alle parti costituite ed agli ausiliari del giudice debbono tutte avvenire a mezzo PEC. In proposito, estremamente importante è Cass. civ., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11383, secondo cui il cancelliere può eseguire la comunicazione dei provvedimenti tramite deposito in cancelleria solo se non è andata a buon fine la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, né quella via fax. Ove la comunicazione a mezzo PEC non vada a buon fine per il malfunzionamento della casella PEC del destinatario, il cancelliere deve procedere via fax ai sensi dell'art. 136 c.p.c., posto che tale mezzo è idoneo allo scopo di effettuare comunicazioni di cancelleria (Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2020, n. 15298). Numerosi sono i richiami del codice all'obbligo di effettuare una comunicazione: ad es., i decreti disciplinati dagli artt. 163 *bis*, 289, 739 c.p.c. La comunicazione può essere effettuata in concreto anche mediante forme diverse ed equipollenti a quelle previste per legge e, tuttavia, queste dovranno essere pur sempre idonee al raggiungimento dello scopo poiché, viceversa, si

determinerà un vizio di nullità (Cass. civ., sez. III, 15 marzo 1995, n. 3025). Da quest'ultimo punto di vista, ad esempio, ben nota ai pratici è la formula "visto o per presa visione" che precede la sottoscrizione del difensore sull'originale dell'atto da conoscere. Il biglietto contiene, in ogni caso, l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore medesimo, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato (es. il dispositivo della sentenza). Qualora la comunicazione sia stata effettuata in violazione delle norme che ne garantiscono il corretto perfezionamento deve ritenersi improduttiva degli effetti che per legge ne scaturiscono. La parte del biglietto che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve recare la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario mentre, in caso di trasmissione a mezzo PEC, il biglietto è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Particolare interessante è l'ipotesi di decorrenza del termine di trenta giorni, per impugnare l'ordinanza d'incompetenza con il regolamento di cui all'art. 42, dalla comunicazione del medesimo provvedimento ai sensi dell'art. 47, 2° comma, c.p.c. Qualora nell'atto sia stato specificato di voler ricevere le comunicazioni esclusivamente presso l'indirizzo PEC di uno dei difensori di fiducia, non è valida la comunicazione effettuata all'indirizzo PEC di altro difensore (Cass. civ., sez. lav., 31 gennaio 2019, n. 2942). La mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo PEC produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso, le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo, attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito (Cass. civ., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3965). Sempre in tema di comunicazioni a mezzo PEC, il difensore esercente il patrocinio non può indicare per le comunicazioni la PEC di altro avvocato senza specificare di volersi domiciliare presso di lui; ciò in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa della PEC, cosicché non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una PEC diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2021, n. 4920). La comunicazione, alla parte costituita, dell'ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza ex art. 176, 2° comma, c.p.c., pur dovendo avvenire, di norma, secondo le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., attraverso la consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero la notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, può essere validamente eseguita anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, sottoscrittore per ricevuta, la quale non può essere raggiunta ove il cancelliere si sia limitato a certificare di avere eseguito la comunicazione, senza indicare con quali modalità (Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2022, n. 21439).

**Infine, a decorrere dal 28 febbraio 2023, in forza della novella apportata dal d.lgs. n. 149 del 2022, è venuto meno, definitivamente, il precedente richiamo della norma allo strumento del fax che ormai costituiva solo un residuo storico di una precedente era tecnologica, oggi del tutto superata.**